

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3741

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIANNI FARINA, PORTA, LA MARCA, FEDI, TACCONI, GARAVINI

Modifica all'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, in materia di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per gli apparecchi detenuti in unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero

Presentata il 12 aprile 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — In virtù della normativa in vigore e della sua interpretazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, i nostri connazionali residenti all'estero e proprietari di unità immobiliari in Italia sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni, di seguito « canone RAI », anche quando tali immobili non siano abitati, locati o dati in comodato d'uso.

Il pagamento dell'abbonamento del canone RAI si basa su due presunzioni fissate dal regio decreto-legge n. 246 del 1938, convertito dalla legge n. 880 del 1938: la detenzione di apparecchi adattabili alla ricezione di segnali televisivi su piattaforma terrestre e piattaforma satellitare o la pre-

senza di un impianto aereo atto alla captazione o alla trasmissione dei segnali televisivi. A queste prime due presunzioni il legislatore, nella legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha voluto aggiungere una terza presunzione che collega il presunto utilizzo degli apparecchi radiorecipienti a un contratto per l'energia elettrica e alla residenza anagrafica nel luogo di detenzione dell'apparecchio. In altre parole, il pagamento del canone RAI è subordinato — ancorché non esclusivamente ma significativamente — alla residenza anagrafica nel luogo dove si detengono gli apparecchi soggetti al canone. I cittadini italiani residenti permanentemente all'estero, e quindi iscritti all'Anagrafe degli italiani re-

sidenti all'estero, non solo non hanno la residenza negli immobili posseduti in Italia, ma non usufruiscono per tutto o la maggior parte del periodo di imposta delle trasmissioni radiotelevisive italiane nei suddetti immobili. Inoltre la grande maggioranza di loro paga un analogo canone nel Paese di residenza e non riesce a capire i motivi per i quali debba finanziare il servizio pubblico televisivo in Italia visto che non può usufruire a livello pratico di

tale servizio perché residente a centinaia o a migliaia di chilometri di distanza dall'abitazione per la quale gli viene richiesto di pagare il canone Rai. Con la presente proposta di legge intendiamo perciò esentare dal pagamento del canone RAI i cittadini italiani residenti all'estero sia per ragioni di logica e di giustizia fiscali sia per venire incontro a quelle che noi riteniamo le ragionevoli richieste dei nostri connazionali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifica all'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880).

1. All'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il canone di abbonamento non è dovuto in relazione agli apparecchi detenuti nelle unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, a condizione che l'unità immobiliare non sia locata o concessa in comodato d'uso ».

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



17PDL0040720